

Claudio **DI CARA**

Schemi di
**DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE**


Neldiritto
Editore

XII edizione **2025**

3. Gli atti preparatori all'esecuzione.

Sono costituiti dal **titolo esecutivo** e dal **precetto**: mentre il primo contiene l'accertamento del diritto, il secondo, manifestando l'intenzione del creditore di procedere nelle forme del processo esecutivo, permette al debitore sia di **adempiere spontaneamente** l'obbligazione, per evitare il processo, sia, ove sussistano i presupposti di **opporsi ad esso**.

Il titolo esecutivo
(art. 474 c.p.c.):

- **Costituisce il presupposto formale dell'esecuzione**
- **Può essere oggetto di opposizione** (artt. 615 ss.), a seguito della quale si instaura un **normale giudizio di cognizione**, che, pur innestato nel processo esecutivo, costituisce una parentesi autonoma (cfr. par. 12).
- **Deve riguardare un diritto**:
 - **certo** (determinato o determinabile in virtù degli elementi indicati nel titolo stesso)
 - **liquido** (determinato nel suo ammontare, espresso in misura specifica)
 - **esigibile** (il credito non può essere sottoposto a condizione o a termine o, se sottoposto, la condizione deve essersi già verificata ed il credito già scaduto).
- **Sono titoli esecutivi (co. 2)**:
 - **le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva**; in particolare:
 - ✓ **solo la sentenza di condanna** può costituire titolo esecutivo (non anche quelle di accertamento o costitutive), sempre che sia passata in giudicato o, qualora non ancora definitiva, sia stata dichiarata esecutiva dal giudice o lo sia per legge
 - **le sentenze di primo e di secondo grado sono esecutive per legge** (artt. 282 e 337 c.p.c.)
 - fra i **provvedimenti richiamati** rientrano il decreto ingiuntivo non opposto (art. 647) o dichiarato provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648), l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto (art. 633), l'ordinanza di accoglimento di cui all'art. 183 ter c.p.c., le ordinanze di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c.
 - fra gli **altri atti** richiamati rientra, ad es., il verbale di conciliazione
 - **le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia** (la scrittura privata è autenticata quando la sottoscrizione viene apposta, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, art. 2703 c.c.; si tratta di titoli esecutivi che riguardano solo le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro)
 - **gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli** (la certezza del diritto è garantita dalla partecipazione di un pubblico ufficiale alla redazione dell'atto).
 - in virtù del Reg. UE 21 aprile 2004, n. 805, opera con efficacia esecutiva anche il titolo esecutivo europeo (T.E.E.): si tratta di quell'atto o provvedimento, giudiziale o stragiudiziale, relativo solo a crediti pecuniari non contestati, che, all'esito di una procedura di certificazione davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di origine, può essere eseguito in tutti gli Stati membri dell'Unione, senza necessità di una dichiarazione di esecutività.
 - **L'esecuzione forzata per consegna o rilascio** può avvenire solo in base a provvedimenti giudiziari o atti ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale,

Il titolo esecutivo
(art. 474 c.p.c.):

non anche in base a scrittura privata (co. 3).

→ I **provvedimenti cautelari** non sono titolo esecutivo essendo previsti, nella relativa disciplina, specifici mezzi di attuazione (art. 669 duodecies; cfr. cap. XVI, par. 4).

→ **Secondo il nuovo art. 475 c.p.c.**, modificato dal D. lgs. 149/2022 (c.d. “decreto Cartabia), che ha **abrogato** la formalità della **spedizione in forma esecutiva**, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’ autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, **per valere come titolo per l’ esecuzione forzata, ai sensi dell’ articolo 474**, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’ obbligazione, o per i suoi successori, **devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’ originale o in duplicato informatico**, salvo che la legge disponga altrimenti (il riferimento al duplicato informatico è stato apposto in forza del **Decreto Correttivo Cartabia 2024**, al fine di adeguarsi al PCT e all’ informatizzazione di buona parte dei titoli; i.a. sentenze, decreti ingiuntivi).

→ **Il titolo esecutivo** contro il debitore, **ha efficacia contro gli eredi**, ma si può loro notificare il precetto solo dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo (art. 477 c.p.c.). Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ ultimo domicilio del defunto.



FOCUS

Quali sono gli effetti della sentenza di appello sul processo esecutivo?

La Cassazione, pronunciandosi sugli **effetti della sentenza di appello sul processo esecutivo introdotto o da introdurre in base ad una pronuncia di primo grado**, ha affermato che l’ effetto sostitutivo della sentenza di appello, che confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l’ esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l’ esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (Cass., n. 9161/2013).



FOCUS

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo?

Le Sezioni Unite pronunciandosi sulla questione relativa alla configurabilità di titolo esecutivo ex art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c. del contratto concluso nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche nell’ ipotesi di assenza di attestazione dello svincolo, hanno affermato che: *“il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’ anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’ obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’ erogazione dell’ avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’ obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”*. (Cass., Sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).

→ Consiste nell’ **intimazione**, rivolta al debitore, **di adempiere l’ obbligo** risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con l’ avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

→ **Deve contenere, a pena di nullità**, l’ indicazione delle parti, della data di

Il precetto
(artt. 480-482 c.p.c.):

notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, ove sia richiesta dalla legge (in questo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale). Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

→ Deve contenere la **dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio** della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in mancanza, le opposizioni al precetto si propongono innanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni si fanno presso la cancelleria del giudice.

→ **Deve essere sottoscritto** dal creditore e notificato alla **parte personalmente** (si tratta di un atto recettizio).

→ **Diviene inefficace qualora non sia iniziata l'esecuzione nel termine di 90 giorni**. Qualora sia proposta **opposizione contro il precetto**, il **termine è sospeso** fino alla definizione del giudizio; l'inizio dell'esecuzione forzata corrisponde:

- **nell'espropriazione forzata**, al pignoramento, fatta eccezione per i beni già sottoposti a pegno o ipoteca;
- **nell'esecuzione per consegna di cosa mobile**, all'accesso dell'ufficiale giudiziario
- **nell'esecuzione per rilascio**, alla notifica dell'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile ex art. 608 c.p.c.
- **nell'esecuzione in forma specifica di obblighi di fare**, al deposito in del ricorso per la determinazione delle modalità di attuazione ex art. 612.

→ Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in **copia attestata conforme all'originale** e del precetto.

→ La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss.; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170, al procuratore costituito.

→ **Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme** con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente

→ **L'esecuzione forzata non può essere iniziata prima che sia decorso il termine non inferiore a dieci giorni indicato nel precetto e, in ogni caso, prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso**; il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare **l'esecuzione immediata**, subordinandola o meno alla prestazione di una cauzione.

La notificazione del titolo
esecutivo e del precetto
(art. 479 c.p.c.):